

“DECRETO CAIVANO”: LA CORTE COSTITUZIONALE RIAPRE PARZIALMENTE L’ACCESSO ALLA MESSA ALLA PROVA PER I MINORI (commento alla sentenza n. 203 del 2025)

Nel 2023 il legislatore, con il d.l. n. 123, convertito con legge n. 159 del 2023 (c.d. “Decreto Caivano”), recante, aveva previsto un regime ostativo per l’accesso alla *probation* processuale qualora fossero stati contestate alcune tipologia di reati, in particolare quelli di cui all’art. 575 c.p. (*omicidio*), aggravato ai sensi dell’art. 576, agli artt. 609-*bis* (*violenza sessuale*) e 609-*octies* c.p. (*violenza sessuale di gruppo*), per entrambe nella forma aggravata di cui all’art. 609-*ter*, nonché all’art. 628 (*rapina*), 3° co., nn. 2), 3) e 3-*quinqüies*) c.p.

1. Le ordinanze di rimessione

Le perplessità destate dalla novella sono state portate all’attenzione della Consulta mediante tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dai GUP presso il Tribunale per Minorenni di Bari (ordinanza del 24 marzo 2025) e di Roma (ordinanze del 17 aprile 2025 e del 18 febbraio 2025), che il Giudice delle leggi ha ritenuto convergenti su «questioni sovrapponibili», e quindi riunibili ai fini di una decisione congiunta.

I giudici *a quibus* rilevavano che, pur sussistendo tutte le condizioni di accesso alla messa alla prova, l’accoglimento delle istanze formulate dagli imputati era automaticamente precluso in forza di una scelta legislativa che, in un’ottica meramente repressiva esclude il ricorso all’istituto sulla base di un giudizio basato non tanto sulla personalità del minore, ma sul mero titolo di reato (nel caso di specie, le forme aggravate dei delitti di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*octies* c.p.).

In particolare, le ordinanze di rimessione mettevano in evidenza come la preclusione di carattere oggettivo introdotta dal legislatore del 2023, impedirebbe ad un «giudice specializzato di individuare, sulla base delle circostanze del singolo caso, la risposta più aderente alla personalità del minore, confliggendo così con l’intero impianto del processo minorile»¹, in cui il principio personalistico trova la sua massima valorizzazione, in vista della rieducazione dell’imputato. Alla luce di ciò, a detta dei rimettenti, il comma 5-*bis* dell’art. 28 d.P.R. 448/1988 contrasterebbe con l’art. 31, comma 2, Cost., che impone di recuperare socialmente il minore «incidendo positivamente su una personalità in fieri e sottraendo i minori da situazioni che possono portare ad un loro ingresso o consolidamento nella carriera deviante».²

I giudici di merito, inoltre, dubitavano della compatibilità della norma oggetto del giudizio di costituzionalità con l’art. 3 Cost., in quanto il catalogo di reati ostativi alla MAP minorile conterrebbe fattispecie criminose connotate da disvalore sociale uguale o minore rispetto ad altre, che la novella del 2023 non ha preso in considerazione. Si prendano ad esempio l’estorsione aggravata e

¹ Punto 2 del *considerato in diritto*.

² M. Bianchi, *Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate. Profili di illegittimità dell’emendamento dell’art. 28 del d.p.r. 448/1988*, in *Arch. Pen.*, 21 giugno 2024, p. 4.

l'associazione a delinquere, in relazione alle quali, peraltro, la dottrina ha evidenziato un preoccupante e crescente coinvolgimento di minorenni.³

Posta all'attenzione della Corte, perciò, l'introduzione di una presunzione di «*non rieducabilità*» meramente legata al titolo di reato, che si pone in netto contrasto con il principio di individualizzazione, largamente valorizzato nel processo minorile,⁴ il cui codice «pone al centro dell'intervento penale sui minorenni la loro personalità e la finalità rieducativa».⁵ Lo scopo è quello di accertare la ragionevolezza della suddetta presunzione ed escluderne l'arbitrio.

Ancora, in riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., in virtù della preclusione assoluta introdotta dal Decreto Caivano, i giudici *a quibus* ravvisavano l'esposizione dell'imputato minorenne a condanne a pene prive della capacità educativa e responsabilizzante del programma di messa alla prova, quali la pena detentiva o le sanzioni sostitutive, evidentemente caratterizzate anche da una spiccata finalità afflittiva.

È proprio quest'ultimo rilievo a indurre i rimettenti alla censura del comma 5-*bis* dell'art. 28 d.P.R. 448/1988, anche, ed infine, con riferimento all'art. 117 Cost.: i documenti internazionali in materia di diritto penale minorile sono accomunati dall'inquadramento della privazione della libertà personale del minorenne come *extrema ratio*, e l'esclusione automatica della possibilità di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova in presenza di determinate fattispecie di reato contrasterebbe con questa lettura.

Ricapitolando, i giudici di merito ipotizzavano un contrasto della nuova disciplina con gli artt. 3, 27 comma 3, 31 comma 2 e 117 della Carta fondamentale.

Prendevano parte al giudizio di legittimità costituzionale, depositando opinioni scritte, due *amici curiae*: L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e l'Unione delle Camere Penali Italiane.

La prima osservava che la preclusione introdotta dalla riforma del 2023 «allontana l'istituto dagli scopi della giustizia minorile, avvicinandolo all'omologo previsto per gli adulti, in violazione degli artt. 31, c. 2, 3 e 27, c. 3, Cost.», contrastando con le esigenze di individualizzazione proprie dell'intervento penale per il minore.⁶

Interessante anche il rilievo secondo cui, è proprio con riferimento ai minori autori di reati più gravi che la MAP risulterebbe maggiormente proficua: «per questi l'istituto rappresenta l'unica alternativa

³ L. Camaldo, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal Decreto Caivano*, in commento a *Trib. Minorenni Trento*, GIP, ord. 6 marzo 2024, in *Sistema Penale*, 29 marzo 2024.

⁴ M. Bianchi, G. Panebianco, *Le preclusioni alla messa alla prova minorile (ancora una volta) sul banco della Corte costituzionale, note a margine di Trib. Minorenni Roma, g.u.p., ord. 17 aprile 2025, n. 88*, in *Sistema Penale*, 17 luglio 2025, p. 12.

⁵ E. Greci, *La rieducazione del minore secondo il "Decreto Caivano": una prima questione per la Corte costituzionale*, in *Diritto di Difesa*, 13 luglio 2024, in commento a *Trib. Minorenni Trento*, ord. 6 marzo 2024.

⁶ V. Opinione espressa della Associazione italiana dei professori di diritto penale, 11 maggio 2025, pp. 2 ss., consultabile come allegato in P. Brambilla, *MAP minorile e Decreto Caivano: l'amicus curiae dell'Associazione Italiana Dei Professori Di Diritto Penale nel giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Sistema Penale*, 13 ottobre 2025.

alla pena detentiva in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze educative manifestate dal comportamento criminoso, proprio in ragione del progetto di intervento che sostanzia la prova». Ciò, non sacrificando le istanze repressive in caso di fallimento della prova e, per converso, soddisfacendo le esigenze di difesa sociale in caso di esito positivo del percorso rieducativo.⁷

A sostegno delle proprie ragioni, l'AIPDP richiamava una copiosa giurisprudenza di legittimità costituzionale, lasciando intendere che una decisione di segno opposto all'esito del presente giudizio rappresenterebbe una clamorosa inversione di rotta da parte della Corte.

L'UCPI invece, nella propria opinione scritta, a commento della legge 159 del 2023, parlava di un approccio culturalmente opposto a quello che aveva accompagnato le idee ispiratrici del Codice del processo minorile. Tra queste il canone di "non vincolatività decisoria" del giudice minorile, che grazie all'esercizio della propria discrezionalità è in grado di valorizzare il principio personalistico; il canone dell'*ultima ratio* della limitazione della libertà personale del minore; il canone della "minima offensività del procedimento", che inquadra già il processo stesso come "pena", tanto più nei confronti di soggetti psicologicamente fragili; il principio della finalità rieducativa, che trattandosi di minori diventa finalità "strettamente educativa".⁸

Alla luce di ciò, anche il secondo *amicus curiae* auspicava una pronuncia caducatoria della nuova disciplina, snocciolando, nella propria opinione scritta, le ragioni dell'illegittimità della norma *de qua* con riferimento ad ogni singolo parametro costituzionale richiamato dai giudici rimettenti.

2. L'opinione della Consulta

La Corte costituzionale, condividendo le eccezioni di inammissibilità avanzate dall'Avvocatura, riteneva che le ordinanze di remissione non chiarissero adeguatamente le ragioni della asserita antinomia tra la disposizione censuata e i principi sovranazionali ed internazionali; di talché, dichiarava la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis* d.P.R. 448/1988 sollevate in riferimento all'art. 117 comma 1 Cost.

In ossequio al *petitum*, la Consulta conduceva l'esame delle questioni di legittimità solo con riferimento ai reati di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* del medesimo codice.

Preliminarmente, la Corte illustrava la *ratio* della novella - introdotta per «fronteggiare situazioni di disagio e degrado giovanili» e «contrastare la criminalità minorile», a fronte di «episodi delittuosi di particolare gravità»⁹ - e le caratteristiche dell'originaria disciplina dell'istituto della Messa alla prova di cui all'art. 28 d.P.R. 448/1988, svincolato «nell'*an* da un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del reato per cui si procede». Dunque, tale misura di *diversion* processuale, «proprio per la finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale» e «nella prospettiva dell'adeguata protezione della gioventù di cui all'art. 31, secondo comma, Cost.», si caratterizzava dall'assenza di preclusioni ostative e, di conseguenza, la sua concessione veniva affidata alla «sola discrezionalità» di un giudice collegiale «strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore». Peraltro, i Giudici della Consulta riconoscevano che l'assenza di meccanismi automatici di esclusione non determinava

⁷ *Ivi*, p. 4.

⁸ Cfr. Opinione scritta dell'Unione Camere Penali Italiane, 8 aprile 2025, consultabile in www.camerepenali.it.

⁹ Cfr. punto 9 del *Considerato in diritto*

un «accesso generalizzato e indiscriminato dell'imputato minorenni alla messa alla prova», atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare l'idoneità dell'istituto in ordine al conseguimento delle finalità sopra richiamate¹⁰.

Nonostante tali premesse, la Corte riteneva che, rispetto ai requisiti di accesso agli strumenti di *diversion* processuale, permanesse un margine di discrezionalità in capo al legislatore, ciò anche in ragione della particolare rilevanza del bene giuridico tutelato. Così, a fronte di reati particolarmente gravi, deve considerarsi ragionevole la scelta legislativa di precludere la messa alla prova al minore imputato, «nell'ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile». È alla luce di questo rilievo, dunque, che la Corte costituzionale concludeva nel senso che la disposizione oggetto del giudizio «non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse»¹¹.

Per questi motivi, la Consulta dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 comma 5-*bis* d.P.R. n. 448/1988, censurato dai giudici *a quibus*, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3°, e 31, comma 2°, Cost., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni del co. 1, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti di cui agli artt. 609-*bis*, co. 1° e 2°, e 609-*octies* c.p., nella forma aggravata di cui all'art. 609-*ter*.

Al contrario, le questioni sono fondate nell'ipotesi in cui, per il delitto di violenza sessuale aggravata, ricorra la circostanza attenuante di cui al co. 3 dell'art. 609-*bis* c.p.

Invero, l'introduzione di una nozione unitaria di violenza sessuale aveva fatto sorgere la necessità di prevedere una circostanza attenuante speciale per i c.d. «*casi di minore gravità*» che, come sostenuto già dalla Corte costituzionale, consentiva di temperare gli effetti derivanti sia dalla «concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa», sia dalla «conseguente diversa intensità della lesione dell'oggettività giuridica del reato». A parere della Consulta, tale circostanza determinava l'irragionevolezza delle preclusioni ostative introdotte con il Decreto Caivano, poiché siffatte presunzioni *iuris et de iure* frustravano «in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola»¹².

Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento al reato di cui all'art. 609-*octies* c.p., aggravato ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p., allorquando ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità¹³.

3. Rilievi critici

¹⁰ Cfr. punti 11 e 12 del *Considerato in diritto*

¹¹ Cfr. punto 14 del *Considerato in diritto*

¹² Cfr. punto 15 del *Considerato in diritto*

¹³ Sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* c.p. nella parte in cui non prevedeva, anche in caso di violenza sessuale di gruppo, una circostanza attenuante speciale nei casi di minore gravità

Ebbene, il tema delle preclusioni di matrice legislativa nel processo penale, sta impegnando la Consulta a più riprese¹⁴. La più recente politica criminale si è servita di preclusioni e automatismi che hanno “imbrigliato” la discrezionalità giudiziale, impedendo la prognosi dell’organo giudicante, ora sulla finalità rieducativa, ora sul rischio di recidiva. Ciò pare contrastare con il rilievo dottrinale (ma anche giurisprudenziale!)¹⁵ secondo cui l’espandersi della discrezionalità legislativa nel prevedere automatismi e preclusioni – e, per converso, il restringersi di quella pretoria¹⁶ – impedisca di addivenire a soluzioni interpretative ed applicative conformi ai principi costituzionali, «*mostrando così l’implicazione di questa problematica con quella dell’interpretazione conforme*»¹⁷.

In tempi recenti si ipotizzava (*rectius*, auspicava)¹⁸ il riconoscimento del contrasto del co. 5-*bis* dell’art. 28 d.P.R. 448/1988 con la Costituzione, in quanto - in virtù della sua portata special-preventiva - «una rimeditazione critica del proprio comportamento e dunque la chance di un effettivo cambiamento dell’imputato minorenne possono riguardare anche delitti gravi, la cui valutazione in concreto deve essere affidata al giudice, che procede alla verifica della personalità del soggetto a seguito della prova e dell’impegno assunto verso la emancipazione delle logiche della devianza».¹⁹

È già stato ribadito che nell’ambito della giustizia minorile le esigenze di (ri)educazione, (ri)socializzazione e reinserimento sociale hanno carattere preminente rispetto alla logica repressivo-punitiva²⁰ e in quest’ottica è stato pensato anche il processo penale minorile: l’art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988 stabilisce infatti che nel procedimento a carico di minorenni, per quanto non previsto dal decreto, devono osservarsi le disposizioni del codice di procedura penale che, tuttavia, devono essere applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne (...)». Già dall’*incipit*, dunque, emerge chiaramente che il processo penale minorile non è concepito tanto (o non solo) come strumento di accertamento della verità processuale che porta alla irrogazione della sanzione all’autore del fatto, quanto, piuttosto, come momento rieducativo che, assumendo i tratti tipici dell’esecuzione della pena, anticipa le possibilità di recupero del reo.²¹

Coerentemente con tale impostazione, sino alla novella del 2023 non esisteva alcuna causa ostativa per l’ammissione all’istituto:²² il giudice, nell’assolvere il delicato compito di decidere sulla richiesta

¹⁴ Vedasi anche Corte Cost., 2025, n. 139.

¹⁵ Alcune precedenti decisioni demolitorie di automatismi in materia processual-penalistica da parte della Consulta potevano far presagire un diverso esito del giudizio di legittimità costituzionale in discorso. Fra queste, Corte cost., 28 aprile 2017, n. 90, che censurando l’automatismo di cui al c. 9 dell’art. 656 c.p.p., richiama Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125 e Corte cost., 9 aprile 1997, n. 109, entrambe a proposito di automatismi nel sistema penale minorile (la prima proprio sull’art. 28 d.p.r. 448/1988).

¹⁶ Si tratta, evidentemente, di due “forze” inversamente proporzionali.

¹⁷ G. Silvestri, *La discrezionalità tra legalità e giurisdizione*, in *Sistema Penale*, 17 maggio 2024, p. 18.

¹⁸ M. Bianchi, G. Panebianco, *Le preclusioni alla messa alla prova minorile (ancora una volta) sul banco della Corte costituzionale, note a margine di Trib. Minorenni Roma, g.u.p., ord. 17 aprile 2025, n. 88*, in *Sistema Penale*, 17 luglio 2025

¹⁹ M. Tortorelli, *La messa alla prova minorile. Un futuro incerto tra tendenze regressive e opportunità di revitalizzazione*, in *Arch. Pen.*, 20 ottobre 2025.

²⁰ Cfr. *Decisioni della Corte – n. 68*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n.2/2019, pag. 895

²¹ F. Linardi, *Messa alla prova minorile e c.d. Decreto Caivano: sviluppi di una vicenda irrisolta*, in *Famiglia e Diritto*, n. 11, 1° novembre 2025, p. 957

²² L’art. 28 d.P.R. 448/1988 infatti non prevedeva preclusioni basate sull’entità della pena o su titoli di reato.

di MAP – che poteva essere concessa anche in ipotesi di reati di particolare gravità²³ -, doveva indagare, tra gli altri, elementi quali la tipologia e la modalità di attuazione del reato commesso, motivi a delinquere, personalità e carattere dell'imputato.²⁴ In questo senso, diventava centrale il ruolo del giudice minorile, specializzato e con competenze multidisciplinari: perfettamente idoneo a garantire le esigenze di personalizzazione proprie del processo minorile.²⁵ Ciononostante, l'ampio margine di manovra riservato all'organo giudicante non ha portato ad un'applicazione indiscriminata della MAP minorile; invero, il GUP, conducendo un giudizio individualizzato sulla personalità del minore, poteva valutare la sussistenza di elementi che mostravano una tendenza criminale e deviante talmente radicata da far dubitare dell'utilità del percorso di *probation*.²⁶

L'opportunità dell'assenza di preclusioni oggettive si spiega ancor di più guardando alla ragion d'essere dell'istituto in esame. La messa alla prova minorile è improntata alla (ri)educazione del minore autore del reato e, in tal senso, è funzionale al pieno sviluppo della sua personalità, al fine di stimolare in lui una «revisione critica del proprio passato e un correlativo processo di cambiamento»²⁷. Tali obiettivi vengono realizzati mediante la collaborazione con i servizi locali, nonché con lo svolgimento di attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con ciò si deduce che l'istituto in parola si attaglia perfettamente ai principi che governano il sistema di giustizia minorile, poiché consente al minore sia di uscire rapidamente dal circuito penale, senza che gli venga irrogata una sanzione penale, sia di ricevere una risposta individualizzata.²⁸

Non possono, tuttavia, rimanere taciute considerazioni attinenti alla difesa sociale:²⁹ quello che il minore intraprende, infatti, è un percorso che, oltre a favorire il suo recupero individuale, consente anche di preservare l'ordine pubblico; si riesce, così, ad assolvere alla funzione prevenzione sociale.³⁰ È alla luce di queste considerazioni che emergono significative divergenze con la messa alla prova prevista per gli adulti. Invero, la disciplina dell'istituto di cui agli artt. 464-*bis* ss. c.p.p. e 168-*bis* ss. c.p., oltre ad avere portata deflattiva, reca requisiti specifici³¹ e presupposti puntuali,³² che ne denotano

²³ L. Camaldo, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal Decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile - Trib. minorenni Bari, GUP, ord. 25 marzo 2024, giud. Stilla, in Sistema Penale, 5-2024.*

²⁴ Cfr. C. Cesari, AA.VV., *Il Processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, sesta edizione, Giuffrè, pag. 516

²⁵ M. Bianchi, G. Panebianco, *op. cit.*

²⁶ Cfr. C. Cesari, *op. cit.*, pag. 530-531. L'Autrice sostiene che «anche quando la gravità del reato non preclude, in astratto, l'applicazione della messa alla prova, da sempre si ritiene che l'entità del fatto per cui si procede possa essere valutata in relazione alla «concreta idoneità dell'istituto al conseguimento del proprio scopo di rieducazione del minore», posto che «quanto più grave è il reato, tanto più improbabile deve ritenersi la possibilità di ravvedimento del reo». In breve, i reati di massima gravità, «ancorché occasionali, possono implicare una lacerazione così profonda, da non poter essere colmata con uno strumento di questo genere».

²⁷ Corte cost. 68/19; v. Corte cost. 139/20.

²⁸ Cfr. C. Cesari, *op. cit.* pag. 518 in cui l'Autrice afferma che la messa alla prova «costituisce strumento di attuazione di alcuni «obiettivi tipici della giustizia minorile»».

²⁹ Sul punto, cfr. altresì C. Cesari, *op. cit.*

³⁰ M. Bianchi, G. Panebianco, *op. cit.*, pag. 16 dove si legge che i dati dimostrano che si è registrato un più alto tasso di recidiva in coloro che non hanno intrapreso percorsi analoghi alla MAP.

³¹ Si ricorda che l'istituto in parola è accessibile solo in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché a quelli di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p. per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

³² C. Cesari, *op. cit.*

una «innegabile componente sanzionatoria».³³ Quest'ultima caratteristica, seppur criticata da alcuni commentatori,³⁴ sarebbe confermata, infatti, dall'obbligatorietà dei lavori di pubblica utilità e dalla previsione di prescrizioni che incidono significativamente sulla libertà personale dell'imputato.³⁵

Coerentemente alla necessaria assenza di logiche punitivo-repressive, la MAP minorile, nella sua versione originaria, era scevra da siffatti criteri e contenuti vincolanti e si presentava come strumento flessibile, oltre che modulabile, in grado di «attuare valutazioni massimamente improntate ai principi di individualizzazione e proporzionalità»³⁶, in ossequio al dovere di protezione dell'infanzia e della gioventù di cui all'art. 31 co. 2 della Carta.

Con ciò, le novità introdotte con il Decreto Caivano - sebbene, a parere della Consulta, non abbiano determinato il venir meno della «eterogeneità teleologica» tra la MAP per i minori e quella degli adulti³⁷ - destano qualche dubbio in relazione alle finalità sottese all'istituto e, più in generale, alla logica del processo penale minorile:³⁸ come anticipato, l'assenza di preclusioni consentiva una specifica valutazione di opportunità e dava la possibilità al giudice di attuare la previsione di cui all'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988 adeguando la legge alla personalità del minore.³⁹

Così, la novella, muovendo da istanze securitarie, per l'accesso alla MAP minorile ha introdotto delle ostatività che limitano il potere discrezionale del giudice⁴⁰ – funzionale alla realizzazione del fine educativo del minore⁴¹ – e che sono antitetiche rispetto all'esigenza di individualizzazione del giudizio.

³³ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 2025, par. 13 del *Considerato in diritto*. Sul punto v. anche F. Linardi, *op. cit.*

³⁴ Cfr. V. Bonini, *Corte costituzionale e messa alla prova tra giurisdizione minorile e scelte codicistiche: il radicarsi di pericolosi quanto inutili paradigmi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2/2019. A parere dell'Autrice «postulare un «trattamento sanzionatorio anticipato rispetto all'ordinario accertamento di responsabilità dell'imputato» sembra entrare in rotta di collisione con l'art. 27, comma 2 Cost. e con la regola lì declinata che fa divieto di dare esecuzione ad una pena nei confronti di un imputato».

³⁵ Cfr. V. Bonini, *op. cit.*

³⁶ Cfr. *Decisioni della Corte – n. 68, op. cit.*, pag. 895

³⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 2025, par. 13 del *Considerato in diritto*.

³⁸ È per questo che, come anticipato, in dottrina si auspicava ad un intervento più incisivo della Corte costituzionale.

³⁹ Sul punto v. anche C. Cesari, *op. cit.*

⁴⁰ Si segnala F. Tribisonna, *Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul «giusto processo minorile» il passo è breve*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 1568, in cui l'A. sostiene che «Si tratta di una valutazione di opportunità, rimessa alla discrezionalità del giudicante, il quale saprà formulare un giudizio prognostico circa l'esito positivo della stessa, attivando l'operatività dell'istituto solo a fronte di un quadro dal quale sia desumibile ritenere che il minore saprà portare a compimento il progetto» e prosegue evidenziando che «al contrario la prova non verrà ammessa solo nei rari casi in cui la vita del minore, la sua personalità e il contesto (anche familiare) di appartenenza mostrino i segni di una scelta deviante oramai radicata e l'avvenuto consolidamento della personalità su valori negativi, quando cioè non possa essere effettuata la citata prognosi di effettivo cambiamento, perché emerga che il reato sia indice di un sistema di vita delinquenziale, che manchi una rimediazione critica della propria condotta e che non vi siano possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale».

⁴¹ Cfr. V. Bonini, *op. cit.*, par. 4